



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi	pres.
dott. Fernando Ciampi	giud.
dott. Claudio Marangoni	giud. rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 12416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012
vertente

TRA

Giovanni RIVERA

elett. dom.to in Milano, , presso lo studio del procuratore avv. Niccolò ROSITANI SUCKERT che lo
rappresenta e difende unitamente all'avv. Giacomo CIAMMAGLICHELLA del foro di Roma;

- attore -

E

RCS MEDIAGROUP s.p.a., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;



elett. dom.ta in Milano, corso Venezia 2, presso lo studio dei procuratori avv.ti Giuseppe SENA, Paola TARCHINI e Giancarlo DEL CORNO che la rappresentano e difendono;

- convenuta -

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, corso Matteotti 10, presso lo studio del procuratore avv. Luigi COLOMBO che la rappresenta e difende;

- terza chiamata -

OGGETTO: diritto all'immagine.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.2014 i procuratori delle parti così concludevano:

per l'attore: "In tesi:

a) dichiarare abusiva ed illegittima la riproduzione, pubblicazione e sfruttamento del ritratto di Gianni Rivera nelle n. 3 medaglie, nei n. 9 DVD e nel n.1 volume di cui è causa (cfr. doc.ti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14), in quanto effettuata in violazione dell'art. 2 della Costituzione, dell'art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, dell'art. 10 Codice Civile nonché della d.lgs. n. 196/2003, nonché atto illecito a danno dell'attore, per i motivi di cui ai paragrafi 1) 2)

3) e 4) di narrativa dell'atto di citazione;

b) dichiarare abusiva ed illegittima la riproduzione, pubblicazione e sfruttamento delle opere letterarie di Gianni Rivera nei n. 9 DVD di cui è causa (cfr. doc.ti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14), in quanto effettuata in violazione degli art. 1 comma 2 e 2 n. 1 legge 22 aprile 1941 n. 633, nonché atto illecito a danno dell'attore, per i motivi di cui al paragrafo 5) di narrativa dell'atto di citazione;

c) conseguentemente inibire alla società convenuta la prosecuzione degli atti illeciti di cui sopra, fissando le penali di 100.000,00 (centomila/00) per ogni violazione successivamente constatata, e di



2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza, nonché ordinare la distruzione di tutti gli esemplari delle n. 3 medaglie, dei n. 9 DVD e del n. 1 volume di cui è causa, contenenti l'abusiva riproduzione dell'immagine del campione Gianni Rivera, ancora detenuti dalla convenuta;

condannare:

- R.C.S. Quotidiani S.p.A., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, a pagare all'attore Sig. Gianni Rivera come sopra rappresentato e qualificato, a titolo di risarcimento danni patrimoniali la somma pari ad € 7.507.800,30 (settemilionicinquecentosettemilaottocento/30) ovvero quella somma che risulterà dovuta anche a seguito dei documenti prodotti in corso di causa, ai sensi degli artt. 156 bis e 156 ter Legge 22 aprile 1941 n. 633 e dell'art. 210 c.p.c., dagli enti convenuti e/o dai terzi tipografi e/o stampatori e/o fotolitisti di cui al par.7) di narrativa dell'atto di citazione, partendo dal presupposto che nel caso di specie non ci si riferisce al solo risarcimento di danni ex art. 2043 c.c.. bensì anche all'azione generale di arricchimento (ex art. 2041 c.c.) e che, comunque, il lucro cessante deve essere aumentato e valutato ai sensi dell'art. 156 Legge 22 aprile 1941 n.633 "anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto" così come specificato nel par. 6.3) di narrativa dell'atto di citazione, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche in via equitativa, salvo gravame;

d) accertare incidentalmente il reato di cui all'art. 167 d.lgs 196/2003 - stante che l'utilizzazione non autorizzata del ritratto del campione Gianni Rivera costituisce un caso di illecito trattamento di un dato personale per i motivi di cui al paragrafo 6.2) di narrativa dell'atto di citazione e stante, altresì, la condotta dolosa del Legale Rappresentante dell'ente convenuto, per l'effetto, condannare anche ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. per i motivi esposti nel paragrafo 6.2) di narrativa dell'atto di citazione la società convenuta. in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, a pagare all'attore, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, i seguenti importi, da liquidarsi, in via equitativa, la



somma pari ad € 5.005.200,20 (cinquemilionicinquemiladuecento/20), ovvero, quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche in via equitativa, salvo gravame;

alle suddette somme accedono, per la natura del fatto da cui trae origine la pretesa azionata, gli interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici ISTAT annuali medi di valutazione, e ciò dal dovuto al saldo;

e) ordinare alla convenuta, in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, di inviare al macero tutti gli esemplari delle n. 3 medaglie, dei n. 9 DVD e del n. 1 volume di cui è causa in suo possesso e/o detenzione;

f) inibire alla convenuta, in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore ogni ulteriore stampa, pubblicazione, diffusione e distribuzione a qualsiasi titolo degli esemplari delle n. 3 medaglie, n. 9 DVD e n. 1 volume di cui è causa stampati dal 2003 ad oggi, fissando la penale di 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;

g) ordinare ai sensi dell'art. 120 c.p.c., a cura e spese della convenuta, la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza di condanna, o mediante l'inserzione per estratto della sentenza stessa, per due volte, a 1/8 di pagina nei seguenti giornali: "Il Corriere della Sera" e "La Gazzetta dello Sport".

Il tutto entro 30 giorni dal deposito della sentenza, autorizzando, in difetto, l'attore a provvedere direttamente con diritto di ripetere le spese dai convenuti, come previsto dall'art. 166 della Legge 633/1941.

In via istruttoria:

- ordinare a RCS Mediagroup s.p.a., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, a norma dell'art. 156 bis Legge 22 aprile 1941 n. 633 e dell'art. 210 c.p.c. cumulativamente, di:

- esibire in giudizio i libri i.v.a. e i libri giornale o, in alternativa, gli estratti autentici dei predetti libri contabili concernenti annotazioni riferite alle vendite di tutti gli esemplari relativi a tutte le edizioni delle n. 3 medaglie, dei n. 9 DVD e del n. 1 volume di cui è causa dal 2003 ad oggi;



- esibire in giudizio le fatture emesse per le vendite, il registro delle tirature, le fatture dei tipografi, i documenti di scarico e carico magazzino e inventario del magazzino di tutti gli esemplari relativi a tutte le edizioni delle n. 3 medaglie, dei n. 9 DVD e del n. 1 volume di cui è causa dal 2003 ad oggi;
- disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta a esaminare i documenti contabili e i registri esibiti in giudizio, a norma degli artt. 210 c.p.c., e 156 ter Legge 22 aprile 1941 n. 633, in forza delle precedenti istanze, se per quantità o qualità non sia al Giudice consentito esaminarli personalmente;
- disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare la sussistenza del requisito del minimo gradiente di creatività sia della veste letteraria sia della struttura ed organizzazione interna delle interviste del Sig. Gianni riprodotte e pubblicate nei quattro DVD di cui è causa (cfr. doc.ti n.ri da 5 a 8);
- ammettere e disporre prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
 - 1) D.C.V. che dal giugno 1977 al dicembre 1980 Lei ha rivestito la carica di Presidente della squadra di Calcio A.C. Milan;
 - 2) D.C.V. che in qualità di Presidente della squadra di Calcio A.C. Milan ha stipulato il contratto di ingaggio con l'atleta Gianni Rivera per gli anni che vanno dal 1977 al 1979;
 - 3) D.C.V. che Lei è a diretta conoscenza che l'atleta Gianni Rivera è sempre stato nella libera ed esclusiva disponibilità di tutti i diritti di sfruttamento sulla propria immagine;
 - 4) D.C.V. che il contratto di lavoro (ingaggio) da Lei stipulato in qualità di Presidente della squadra di Calcio A.C. Milan per gli anni dal 1977 al 1979 con l'atleta Gianni Rivera era riferito unicamente alla prestazione sportiva;
 - 5) D.C.V. che avete conoscenza diretta del fatto che eventuali sfruttamenti dell'immagine dell'atleta Gianni Rivera da parte di A.C. Milan anche degli anni precedenti al 1977 per qualsiasi finalità, avrebbero dovuto essere oggetto di separato ed ulteriore accordo con l'atleta, liberamente ed autonomamente negoziabile dal giocatore anche in relazione ai corrispettivi economici.



Si indica a teste su tutti i summenzionati capitoli di prova il Sig. Felice Colombo (c.f. CLMFLC37M24A759B) nato a Bellusco il 24 agosto 1937 ed ivi residente in Via Bergamo n. 31.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa di legge.”

Per la convenuta: “nel merito, respingere tutte le domande, anche di natura istruttoria, proposte dall’attore sig. Gianni Rivera;

nel merito ed in via subordinata, nell’eventualità dell’accoglimento delle domande proposte dall’attore sig. Gianni Rivera, condannare RAI - RadioTelevisione Italiana s.p.a. (già Rai Trade s.p.a.) a manlevare e tenere indenne RCS MediaGroup s.p.a. da ogni e qualsiasi esborso a cui quest’ultima fosse tenuta in conseguenza di una sua eventuale condanna per la violazione del diritto d’autore a causa della riproduzione, pubblicazione e sfruttamento delle opere letterarie di quest’ultimo, sia a risarcire a quest’ultima di tutti i danni, ivi compresi quelli all’immagine, causati dalla fornitura dei filmati in questione nella misura che sarà determinata in corso di causa o che codesto On.le Tribunale vorrà liquidare in via equitativa;

in ogni caso, spese e compensi professionali rifusi.“

Per la terza chiamata: “- respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande promosse dal signor Gianni Rivera nei confronti di RCS Mediagroup s.p.a. e comunque respingere, poiché inammissibile ed infondata, in fatto come in diritto, ogni domanda formulata nel presente giudizio nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.;

- con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con espressa riproposizione delle difese e delle eccezioni istruttorie formulate da Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. nonché con espressa riproposizione, pur senza accettazione di alcuna inversione dell’onere della prova gravante su parte attrice e sulla chiamante, di tutte le istanze istruttorie, dirette e contrarie, formulate da Rai radiotelevisione Italiana s.p.a. nei propri atti difensivi.”

FATTO E DIRITTO



1. L'attore Gianni RIVERA, dopo aver richiamato la propria indiscutibile notorietà sia per la sua carriera di atleta costellata da successi ed imprese note anche a livello internazionale che per la sua successiva attività politica a livello nazionale, ha contestato l'indebito sfruttamento della propria immagine eseguito dalla convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. mediante la commercializzazione unita alla diffusione del quotidiano *La Gazzetta dello Sport* di alcuni prodotti di *merchandising* riproducenti la sua immagine (medaglie), di 9 supporti audio/video DVD (contenenti filmati di gioco e non, interviste, fotografie dell'attore) e di un volume (contenente fotografie dell'attore in momenti di gioco e non).

Tali pubblicazioni erano state eseguite nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2012.

Ha sostenuto che tali non autorizzate utilizzazioni sarebbero lesive del proprio diritto alla tutela dell'immagine, non risultando richiamabili – in ragione dell'uso commerciale proprio delle iniziative editoriali della controparte – le ipotesi di cui all'art. 97 l.a., in cui la notorietà del soggetto ritrattato esclude la necessità del suo consenso per la pubblicazione né potendosi individuare la sussistenza di esigenze di pubblica informazione.

Nessuna autorizzazione lo stesso attore avrebbe mai rilasciato ai realizzatori dei video in questione (interviste) per la pubblicazione in questione, mentre ha rivendicato in suo favore per il testo delle interviste da esso a suo tempo rilasciate la tutela propria delle opere letterarie per la loro compiutezza espressiva.

Ha chiesto pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla violazione del suo diritto all'immagine ed alla tutela della riservatezza connesso alla normativa in tema di tutela dei dati personali nonché al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

La convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. ha contestato integralmente le domande svolte dall'attore, affermando che le collane all'interno delle quali sono stati pubblicati i materiali contestati ("*La Grande Storia del Milan*"; "*Campionato io ti amo*"; "*Fifa World Cup*"; "*Le partite indimenticabili*")



costituivano prodotti editoriali destinati a soddisfare, al di là del supporto prescelto, finalità informative attinenti alla storia del calcio.

Ha dedotto che i titolari dei diritti di utilizzazione dei filmati contestati sono le squadre di calcio, le organizzazioni calcistiche internazionali e i produttori televisivi dai quali RCS aveva acquisito tali materiali; quanto alle fotografie che ritraevano l'attore, la loro libera utilizzabilità deriverebbe dalla notorietà del personaggio e dal contesto di ricostruzione storica e di pubblica informazione proprio delle varie opere pubblicate dalla convenuta; quanto alle medaglie, che esse non raffiguravano l'attore ma richiamavano invece gli eventi cui essi erano riferite mediante la simbologia di tre (anonimi) calciatori che sollevavano la coppa conquistata. Ha contestato che le dichiarazioni rese dall'attore nel corso delle interviste potessero essere considerate quali opere letterarie dell'ingegno, in quanto non espresse in forma scritta e per l'estemporaneità dell'espressione che peraltro rivestiva contenuti di natura meramente informativa rispetto alle domande dell'intervistatore.

Ha chiesto dunque il rigetto delle domande svolte da parte attrice e, qualora esse fossero state ritenute dal Tribunale fondate per ciò che attiene ad eventuali diritti esistenti sulle interviste a suo tempo rese dall'attore, chiedeva la manleva da parte del soggetto dal quale aveva acquistato le stesse e cioè Rai Trade s.p.a.

A seguito della chiamata del terzo eseguita da RCS, si è costituita RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a. (nella quale si era fusa per incorporazione Rai Trade s.p.a.), contestando l'applicabilità della tutela del diritto d'autore in favore del testo delle interviste rilasciate dall'attore, trattandosi di brevi frasi senza alcuna pretesa creatività, dalla forma espressiva banale e semplice.

Quanto all'utilizzabilità delle stesse, ha sostenuto che la realizzazione delle medesime era avvenuta previa acquisizione del consenso dell'attore, che vi si sottopose spontaneamente, come peraltro desumibile implicitamente dalla revoca di detto consenso trasmessa dall'attore solo nel 2011.



Sussisterebbero comunque – ove si ravvisasse come concedibile la tutela richiesta - le scriminanti di cui agli artt. 65 e 70 l.a., mentre anche per ciò che riguarda la tutela del ritratto rispetto a dette interviste comunque il consenso a suo tempo prestato eliminerebbe l'illiceità della loro utilizzazione.

2. Le contestazioni svolte dall'attore si appuntano su di una serie di pubblicazioni eseguite tra il 2003 ed il 2012 in allegato al quotidiano *La Gazzetta dello Sport* che nel loro complesso contenevano diverse tipologie di elementi comprendenti la raffigurazione dell'immagine di Gianni Rivera.

Sostanzialmente le critiche di parte attrice si appuntano sulla illegittima pubblicazione e diffusione della sua immagine in quanto contenuta in filmati attinenti a vari incontri di calcio verificatisi sia in ambito nazionale che internazionale, nella riproduzione di interviste rilasciate dall'attore all'epoca ed in occasione di detti incontri - sia in relazione all'utilizzazione della sua immagine che del testo delle sue dichiarazioni - sulla presenza in tali materiali di fotografie non accompagnate dal suo preventivo consenso ed infine in relazione alla riproduzione delle sue fattezze in medaglie ricordo.

Appare opportuno trattare singolarmente tali contestate modalità di utilizzazione dell'immagine dell'attore.

3. In primo luogo tutti i materiali oggetto di contestazione (ad eccezione del libro "*Anni '70*" della collana "*Campionato io ti amo*": doc. 14 attr.) contengono filmati relativi ad incontri di calcio nazionali ed internazionali in cui (anche) l'attore ha partecipato, brani di diversa durata e in un caso di un'intera partita (Milan-Benfica del 22.5.1963: doc. 9 fasc. attr.).

Ritiene il Collegio che rispetto a tali materiali debba rilevarsi che essi consistono nella rappresentazione delle fasi di gioco oggetto dello sviluppo dell'attività stessa delle società calcistiche organizzatrici dell'evento sportivo e degli enti organizzatori delle competizioni nazionali ed internazionali nell'ambito delle quali i singoli incontri sono tenuti, nonché in tale contesto soggetti a fissazione su supporti audiovisivi.



Non pare dubitabile che ogni singolo componente di una squadra di calcio partecipante a detti incontri abbia prestato in via generale il suo consenso all'utilizzazione della propria immagine in tale contesto, e cioè sia in relazione allo svolgimento dell'evento sportivo dinanzi al pubblico nel luogo in cui esso si svolgeva che in relazione alla fissazione delle immagini dell'evento stesso strumentale all'eventuale trasmissione delle stesse in diretta ad un pubblico più vasto, o alla successiva diffusione differita al pubblico dello stesso evento (v. quanto alla rilevanza in generale anche di un consenso tacito Cass. 10957/10, Cass. 21995/08).

Tali modalità di ulteriore diffusione dell'evento sportivo mediante riproduzione su audiovisivo ha infatti sempre integrato un'attività strettamente connessa all'organizzazione dell'evento stesso, fino a diventare nel tempo forse la modalità principale di fruizione dello stesso e pertanto il maggior veicolo di remunerazione per l'organizzatore dell'evento sportivo tanto da essere stato soggetta a specifica regolamentazione normativa (D.Lgsvo 9/08).

Deve dunque ritenersi che tutti gli atleti ingaggiati da una società calcistica abbiano prestato – anche implicitamente, in relazione alle normali modalità di sfruttamento dell'evento sportivo – il loro consenso a dette utilizzazioni della loro immagine nell'ambito dello svolgimento delle loro prestazioni sportive in favore della società stessa, e cioè per quanto attiene alla loro partecipazione ad incontri calcistici.

Né può dubitarsi del fatto che le società calcistiche, gli enti organizzatori delle competizioni sportive o anche i soggetti legittimamente titolari dei diritti sui filmati delle partite possano procedere alla cessione in favore di terzi dei diritti di utilizzazione economica di tali audiovisivi attinenti ad un incontro di calcio.

Nel caso di specie la riproduzione di filmati attinenti alle partite nel loro complesso o a parte di esse – e non specificamente incentrate in via esclusiva sulla persona dell'attore, che è ripreso nel corso di azioni di gioco insieme agli altri protagonisti dell'incontro sportivo – appare sostanzialmente rivolta a



rievocare e a far conoscere agli sportivi più giovani le vicende relative alla storia di una società calcistica (A.C. Milan) o stagioni di competizioni nazionali (Campionato di Serie A nazionale) oppure incontri internazionali di particolare rilievo sportivo.

Premesso che anche la ricostruzione storica di fatti ed avvenimenti – e non la sola cronaca immediatamente successiva all’evento – possiede finalità informative rispetto ad avvenimenti di interesse pubblico e svoltisi in pubblico, non può negarsi nel caso di specie che la persona dell’attore nel contesto degli specifici eventi sportivi documentati dai filmati appare intimamente connessa allo svolgimento di tali fatti, avendone influenzato – insieme agli altri giocatori – o determinato in prima persona l’andamento e lo sviluppo.

In tale prospettiva la narrazione del fatto (pubblico o comunque di pubblico interesse) comprende inevitabilmente la persona nota che sviluppa l’azione di gioco, risultando in tal modo non separabile dal suo autore l’avvenimento che costituisce l’oggetto della rievocazione stessa e la finalità della pubblicazione e tenuto altresì conto che la documentazione visiva appare evidentemente la modalità principale di rappresentazione e di descrizione di un evento sportivo.

In tale contesto appare irrilevante che detta pubblicazione possa avere anche profili più specificamente destinati a favorire eventuali interessi non immediatamente legati alla finalità storico-informativa, quali ad esempio l’intento del lettore di collezionare i filmati di vari incontri sportivi, oppure che essa obbedisca a finalità di lucro dell’editore.

Se l’esame del complesso delle pubblicazioni in questa sede contestate sembra evidenziare, a parere del Collegio, in prevalenza l’interesse alla ricostruzione di eventi sportivi sul piano storico ed a proporre la conoscenza anche a coloro che non li avessero già visti, l’eventuale stimolo al collezionismo non potrebbe assurgere ad elemento caratterizzante lo scopo della pubblicazione, ma al più un suo eventuale effetto secondario e marginale che peraltro potrebbe manifestarsi per qualsiasi tipo di pubblicazione, mentre lo scopo di lucro dell’editore non eccede né si diversifica rispetto a quello



connesso alla sua specifica attività imprenditoriale in quanto sempre immanente anche in pubblicazioni il cui scopo peculiare risulta pacificamente ed univocamente ricondotto alla cronaca ed all'informazione.

Da quanto finora considerato deve dunque concludersi che la pubblicazione dei filmati in questione – che non pone evidentemente in sé alcun profilo di eventuale pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro dell'odierno attore (art. 97, ultimo comma l.a.) – risulta di fatto legittimamente eseguita sulla base dell'originario consenso a suo tempo prestato dal Rivera e connesso al rapporto contrattuale in essere con la società calcistica o all'organizzatore degli eventi sportivi in questione, posto che la diffusione delle scene delle partite in cui esso figurava come protagonista o come partecipante non ne trascende la finalità documentaristica propria della registrazione dell'evento stesso.

In ogni caso troverebbe fondamento nel caso di specie anche l'applicabilità dell'art. 97 l.a. (e dell'art. 136 D.Lgsvo 196/03 in relazione ai principi stabiliti dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica), tenuto conto della notorietà della persona dell'attore e la già menzionata complessiva e preponderante finalità storico-informativa delle pubblicazioni in esame.

Può aggiungersi, infine, che i capitoli di prova dedotti da parte attrice e riproposti in sede di precisazione delle conclusioni risultano di fatto irrilevanti rispetto alle argomentazioni innanzi svolte, tenuto conto che non vi è dubbio che l'attore abbia potuto mantenere ogni proprio diritto allo sfruttamento della sua immagine al di fuori delle sue prestazioni professionali rese in favore della società calcistica di appartenenza o agli organizzatori degli eventi sportivi ai quali ha direttamente partecipato.

4. Valutazioni analoghe devono essere svolte per ciò che riguarda la forma di utilizzazione dell'immagine dell'odierno attore posta in essere nelle pubblicazioni in esame mediante l'inserimento



di alcune interviste a suo tempo da esso rilasciate ed attinenti a commenti su partite ed ai rapporti tra i vari giocatori della stessa squadra e con l'allenatore.

Appare indubbio che dette interviste di per se stesse siano del tutto pertinenti agli scopi informativi che pure vengono legittimamente esercitati dai giornalisti sportivi rispetto allo svolgimento dei vari eventi ed all'analisi di tutte le componenti che possono influenzare l'esito degli stessi e della complessiva attività sia delle società che dei singoli atleti.

In tale contesto appare evidente come il fatto che l'atleta abbia accettato di rispondere alle domande del giornalista nell'ambito di una intervista filmata con mezzi di ripresa televisiva implica necessariamente anche il consenso all'ulteriore diffusione della stessa, essendo ben consapevole il giocatore professionista che la destinazione dell'intervista videoregistrata è appunto la sua diffusione al pubblico mediante il mezzo televisivo.

Se dunque la presenza di interviste all'interno dei materiali oggetto di contestazione non può che sorreggere e rafforzare la natura informativa e documentaria di tali pubblicazioni, deve altresì ritenersi che la loro utilizzazione in tale contesto non può considerarsi esorbitante dall'ambito del consenso a suo tempo prestato dall'atleta alla diffusione di tali filmati per esigenze di pubblica informazione.

5. Né ritiene il Collegio che possa essere altresì sostenibile nel caso di specie la possibilità di ricomprendere il testo delle dichiarazioni rilasciate dall'attore nel corso di dette interviste nell'ambito della tutela delle opere letterarie di cui all'art. 2, n. 1), l.a.

Come è noto la tutelabilità della forma esteriore di un'opera (scritta) presuppone che essa posseda i caratteri di creatività ed originalità propri della disciplina autoriale, ancorchè l'atto creativo sia minimo ma comunque suscettibile di manifestazione del mondo esteriore (Cass. 20295/05).

Tuttavia nel caso delle interviste a personaggi noti la creatività va ricercata non già nelle risposte da questi rese alle domande formulate dall'intervistatore bensì nell'attività posta in essere dall'intervistatore stesso, in quanto la connotazione di creatività che consente la tutela autorale deve



essere individuata nell'elaborazione dei testi della stessa, nella conduzione finalizzata alla delineatura della personalità dell'intervistato e nella evidenziazione dei dati salienti ed "interessanti" di essa e non nel mero fatto narrativo registrato (così Trib. Milano 17.5.1984; v. anche più recentemente Trib. Roma 11.12.2002 e Trib. Bologna 17.3.2011).

Dunque la qualifica di autore spetta di regola all'intervistatore, ove l'intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività richiesti per l'accesso alla tutela propria del diritto d'autore, laddove cioè la sua impostazione e la sua conduzione comportino la capacità di sollecitare risposte tali da rivelare la personalità dell'intervistato al di là dei fatti specifici oggetto della narrazione.

L'ipotesi che invece individui nella persona dell'intervistato l'effettivo autore dell'intervista – pure astrattamente possibile – dovrebbe applicarsi a situazioni in cui di fatto l'intervistatore si sia limitato a proporre domande semplici e banali, che costituiscano cioè solo la mera occasione per l'intervistato di spaziare in maniera del tutto autonoma ed imprevedibile su diversi temi al di là delle previsioni ed intenzioni dell'intervistatore stesso, integrando dunque di fatto le risposte così rese un testo sostanzialmente autonomo dalle sollecitazioni ricevute nel corso dell'intervista stessa e dunque del tutto preponderante nel contesto della stessa sul piano della rilevanza e creatività rispetto al contributo effettivo dell'intervistatore.

Pare evidente al Collegio che nessuna di tali ipotesi possa effettivamente essere richiamata nel caso di specie al fine di sostenere la possibilità di applicare alle interviste in contestazione la tutela autoriale, sia in favore dell'intervistatore che dell'intervistato.

Trattasi in realtà di interviste fondate su domande elementari quanto a circostanze di fatto attinenti ad eventi sportivi o a relazioni tra giocatori ed allenatori con la chiara ed univoca finalità di ricavare dalle risposte dell'intervistato elementi informativi pertinenti in maniera esclusiva a tali eventi e relazioni, né le risposte dell'intervistato risultano eccedenti nei contenuti e nella forma espositiva rispetto all'intento di esporre i fatti richiesti.



6. Ritiene invece il Collegio che le doglianze di parte attrice siano fondate per ciò che attiene alla pubblicazione di alcune delle fotografie ritraenti la sua immagine in occasioni non di gioco (in cui cioè esso non risulti raffigurato nel corso di un'azione di gioco) o addirittura al di fuori di un campo da gioco, in abiti e situazioni apparentemente del tutto estranee alla sua attività pubblica o che comunque non risultano associate a specifici avvenimenti pubblici.

Lo scopo informativo e documentario che va riconosciuto in maniera del tutto prevalente alle pubblicazioni in esame non può infatti estendersi anche a quei materiali illustrativi che eccedono obbiettivamente tali finalità e la cui riproduzione non può dunque essere ritenuta ammissibile senza il preventivo consenso del soggetto ivi raffigurato.

Se le fotografie che ritraggono il Rivera in occasioni di gioco o anche schierato insieme ad i suoi compagni di squadra nelle classiche foto collettive di gruppo – da ritenersi anch'esse eseguite in presenza e nell'ambito del consenso prestato dall'attore nel quadro del suo rapporto di lavoro con il *club* calcistico di appartenenza o comunque con il soggetto organizzatore delle competizioni calcistiche nazionali ed internazionali – possono ritenersi legittimamente pubblicate, ciò non può essere invece ritenuto per le altre fotografie che ritraggono il medesimo soggetto in circostanze diverse – anche decontestualizzate rispetto al luogo ed alle circostanze in cui esse sono state eseguite - e rispetto alle quali nessun particolare profilo informativo può essere individuato se non l'interesse a proporre di per se stessa l'immagine dell'attore.

In particolare risultano non giustificate dalle finalità innanzi rammentate sia la riproduzione dell'immagine dell'attore sulla copertina della *brochure* della pubblicazione "*Campionato ti amo*" (doc. 5 fasc. attore), sia le immagini in cui l'attore è raffigurato senza la divisa della squadra di appartenenza e al di fuori di un evento calcistico nel volume "*Campionato io ti amo – Anni '70*", fotografie sostanzialmente decontestualizzate anche rispetto alle circostanze – peraltro sconosciute - in



cui esse sono state scattate (n. 3 foto, di cui una riprodotta anche sulla copertina, in doc. 14 fasc. attore).

In tale contesto dunque la pubblicazione di tali immagini, ancorchè ritraenti persona nota, necessitava del consenso dell'attore né possono estendersi anche a tali immagini i principi innanzi menzionati riguardo l'inerenza della divulgazione di esse alle prestazioni professionali di un calciatore. Esse infatti risultano estranee allo svolgimento di un determinato spettacolo sportivo e – per quelle raffiguranti l'attore in abiti che non espongono i simboli della squadra di appartenenza – al di fuori dell'attività sportiva ufficiale.

In tale circostanze dunque deve essere assicurata la tutela all'immagine prevista dall'art. 10 c.c., non ricorrendo gli estremi di alcuna delle ipotesi di pubblicazione del ritratto anche senza il consenso dell'interessato prevista dall'art. 97 l.a.

7. Analoga censura deve investire l'iniziativa di porre in circolazione, mediante alcune delle pubblicazioni contestate – in particolare nell'ambito della “*Collezione Memorabili*” (doc. 2 fasc. att.) e della collezione “*Milan per sempre*” (docc. 3 e 4 fasc. att.) – di alcune medaglie raffiguranti l'immagine di Gianni Rivera che solleva i trofei conquistati con la sua squadra in determinate competizioni.

In realtà parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza delle contestazioni svolte dall'attore avverso la commercializzazione di dette tre medaglie, in quanto in esse le fattezze dello stesso Rivera non sarebbero riconoscibili.

Ritiene invece il Collegio che le doglianze di parte attrice siano fondate, almeno per ciò che attiene alle medaglie di cui al doc. 2 ed al doc. 4 di parte attrice.

E' opinione ormai da tempo consolidata nella giurisprudenza che la tutela dell'immagine della persona fisica possa estendersi fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro che per la loro peculiarità richiamino in via



immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati (v. Pretura di Roma 18.4.1984; v. anche Cass. 2223/97).

Il chiaro intento evocativo del soggetto noto al fine di utilizzarne indirettamente l'immagine attraverso il palese richiamo ad essa – sia esso eseguito mediante il ricorso a degli oggetti o ad un contesto direttamente ed univocamente ad esso riferibile o anche attraverso l'utilizzazione di sosia (v. Tribunale Milano 26.10.1992) – si atteggia in casi simili come elusivo della necessità di acquisire l'autorizzazione dello stesso all'uso della sua immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad uno sfruttamento di tipo commerciale.

Nel caso di specie non vi è dubbio che le riproduzioni eseguite sulle medaglie di cui al doc. 2 ed al doc. 4 di parte attrice siano direttamente e palesemente evocative dell'immagine di Gianni Rivera, così come fortemente caratterizzata nelle immagini del tutto note agli sportivi a celebrazione della conquista di importanti trofei.

L'esame della documentazione depositata da parte attrice rivela infatti che dette medaglie riproducono esattamente la posa del Rivera come raffigurata nelle fotografie – presenti nelle rispettive *brochure* che accompagnano le medaglie stesse, elemento che rafforza e sostiene in ogni caso la connessione obbiettivamente stabilita tra la medaglia e l'immagine dell'atleta – che vedevano l'attore sollevare al pubblico le coppe conquistate e che per questo hanno di fatto conseguito un valore simbolico ed evocativo di tali vittorie, ormai indelebilmente connesse alla persona del Rivera.

Appare del tutto evidente quindi l'intento di richiamare direttamente in tale prodotti - puramente celebrativi e da collezione - proprio l'immagine dell'odierno attore così come esposta e caratterizzata nelle immagini richiamate, anche al di là di una chiara somiglianza dei tratti somatici del medesimo, risultando dunque essa indebitamente sfruttata senza alcun preventivo consenso dell'interessato.

L'esame del doc. 3 di parte attrice dimostra invece che la medaglia contestata non era in effetti accompagnata da alcuna immagine dell'attore nella medesima posa e dunque – risultando



effettivamente non riconoscibili le fattezze del personaggio riprodotto – non può sostenersi anche per essa l'effettivo e riconoscibile intento di ricondurre direttamente tale prodotto celebrativo alla persona dell'attore.

8. Devono dunque essere accolte le domande svolte dall'attore in esclusiva relazione al limitato accertamento dell'illecito innanzi eseguito, rilevante sia sotto il profilo dell'art. 10 c.c. che dell'art. 11 D.Lgsvo 196/03.

L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento sia del danno non patrimoniale – conseguente alla lesione del diritto alla tutela della propria immagine, che implica la possibilità di controllare l'utilizzazione da parte di terzi della stessa anche da parte delle persone note, e comunque sempre dovuto in forza del disposto dell'art. 15 D.Lgsvo 196/03 - che dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione.

A tale proposito appare criterio minimale riconoscere in favore del danneggiato quantomeno il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.

Nel caso di specie il Collegio reputa non necessario provvedere all'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalla parte attrice al fine della raccolta di elementi idonei alla determinazione del danno patrimoniale. Invero dalle valutazioni innanzi esposte le domande svolte dall'attore sono state riconosciute effettivamente fondate solo in riferimento ad una minor parte dei materiali contestati, e cioè in alcune fotografie e per due delle medaglie pubblicate dalla convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a.



Se pure la notorietà dei personaggi e delle vicende calcistiche oggetto delle pubblicazioni in questione possano far ritenere che esse abbiano avuto un buon successo di mercato, tuttavia va altresì considerato – a bilanciamento di tale considerazione – che i materiali ritenuti illeciti costituivano una parte del tutto esigua del contenuto di ciascuna delle pubblicazioni in questione, sia rispetto ai ben più vasti e attrattivi contenuti delle stesse che sotto il profilo meramente quantitativo.

Tali valutazioni inducono pertanto il Collegio a liquidare in via equitativa in favore dell'attore la complessiva somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno – di cui € 40.000,00 per danno patrimoniale ed € 10.000,00 per il danno morale - al valore attuale della moneta e con interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.

Non ritiene il Collegio – sempre sulla base della limitata rilevanza dei profili di illiceità riscontrati rispetto al complesso dei contenuti delle pubblicazioni contestate – di dare corso anche alla richiesta di ordine di pubblicazione della presente sentenza.

9. Quanto alla chiamata in causa della RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a. da parte della convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a., deve rilevarsi che essa è stata eseguita a titolo di manleva impropria in relazione alla cessione dei diritti di utilizzazione dei filmati contenuti nelle pubblicazioni contestate e dunque tale chiamata soddisfaceva astrattamente ad un apprezzabile e non pretestuoso interesse della parte chiamante.

Tuttavia la riproduzione di detti filmati è stata ritenuta lecita dal Tribunale e pertanto difettano i presupposti per l'accoglimento della stessa.

10. Quanto alle spese del giudizio, deve rilevarsi in via preliminare che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che – sulla base della lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c. - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che



l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (così da ultimo Cass. 7431/12).

Deve dunque riconoscersi il riconoscimento del diritto dell'attore alla ripetizione di tali spese da parte della convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. nella limitata entità di un terzo delle stesse, cioè previa parziale compensazione nella misura del 70%, e dunque nella misura specificata in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento di parte del tutto limitata delle sue domande.

Sulla base del principio di diritto innanzi menzionato lo stesso attore deve essere poi tenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore della terza chiamata RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a. – limitatamente alla titolarità dei diritti relativi alle sole interviste - liquidate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da Giovanni RIVERA nei confronti della convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. con atto di citazione del 15.2.2012, accertata l'illecita diffusione:

a) delle immagini fotografiche ritraenti l'attore contenute nelle seguenti pubblicazioni, limitatamente cioè a quelle non riproducenti azioni di gioco ed escluse altresì quelle in cui l'attore è presente insieme a tutta la squadra schierata in posa:

- sulla copertina della *brochure* della pubblicazione "*Campionato ti amo*" (doc. 5 fasc. attore);

- nel volume "*Campionato io ti amo – Anni '70*" (doc. 14 fasc. attore), quanto alle immagini in cui l'attore è raffigurato senza la divisa della squadra di appartenenza e al di fuori di un evento calcistico;

b) delle medaglie richiamanti l'immagine dell'attore contenute nelle seguenti pubblicazioni:

- "*Collezione Memorabili*" (doc. 2 fasc. att.);



- collezione “*Milan per sempre*” (docc. 4 fasc. att.);

e ne inibisce l’ulteriore diffusione in ogni forma senza il preventivo consenso dell’attore;

2) condanna la convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. al risarcimento del danno in favore dell’attore, liquidato in via equitativa nella complessiva somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;

3) respinge le ulteriori domande di parte attrice nonché le domande svolte dalla convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. nei confronti della terza chiamata RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a.;

4) condanna la convenuta RCS MEDIAGROUP s.p.a. al parziale rimborso delle spese del giudizio in favore dell’attore, liquidate – già operata la parziale compensazione – nella misura di € 7.200,00 (di cui € 200,00 per spese ed € 7.000,00 per compensi) oltre rimborso spese forfettario ed oneri di legge;

5) condanna l’attore al rimborso delle spese del giudizio relative alla terza chiamata RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a. nella misura di € 9.300,00 (di cui € 300,00 per spese ed € 9.000,00 per compensi) oltre rimborso spese forfettario ed oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2014.

Il Giudice est.

Claudio Marangoni

Il Presidente

Marina Tavassi

